



DICHIARAZIONE UNIVERSALE PER COMBATTERE E PREVENIRE IL PRELIEVO FORZATO DI ORGANI

Preambolo

CONSIDERATO, che la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* riconosce la dignità intrinseca e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, e che tutti gli Stati si sono impegnati a promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e hanno raggiunto una comprensione comune di tali diritti e libertà che è della massima importanza per la piena realizzazione di questo impegno;

CONSIDERATO, che la *Convenzione internazionale sui diritti civili e politici* ha stabilito che ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione e che l'individuo, avendo dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti ivi riconosciuti;

CONSIDERATO, che tenendo presente la *Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina* (1997, ETS n. 164) e il *Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana* (2002, ETS n. 186);

CONSIDERATO, che il consenso libero, volontario e informato è il prerequisito per una donazione etica di organi e che le organizzazioni mediche internazionali affermano che i prigionieri, privati della loro libertà, non sono in grado di dare un consenso libero e che la pratica di prelevare organi dai prigionieri è una violazione delle linee guida etiche in medicina;

CONSIDERATO, che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti hanno espresso preoccupazione per le accuse di prelievo di organi dai prigionieri e hanno chiesto al governo della Repubblica Popolare Cinese di aumentare la responsabilità e la trasparenza del suo sistema di trapianto di organi e di punire i responsabili degli abusi;

CONSIDERATO, che il governo della Repubblica Popolare Cinese non ha reso conto in modo adeguato delle fonti degli organi quando sono state richieste informazioni da Manfred Nowak, l'ex relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

CONSIDERATO, la *Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani* ha lo scopo di prevenire e combattere i casi in cui il prelievo viene effettuato senza il consenso libero, informato e specifico del donatore vivente o deceduto oppure, nel caso di donatore deceduto, senza che il prelievo sia stato autorizzato dalla legislazione nazionale e criminalizzando alcuni atti, per proteggere i diritti delle vittime e facilitare la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro il traffico di organi umani;

CONSIDERATO, che nel 2019 il China Tribunal, un tribunale internazionale e indipendente, istituito a Londra e presieduto da Sir Geoffrey Nice QC, membro del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia dove ha condotto l'accusa contro Slobodan Milosevic, ha concluso che l'uccisione di detenuti in Cina per il trapianto di organi sta continuando, e che le principali vittime includono i praticanti della disciplina spirituale del Falun Gong imprigionati, e che è stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che sono stati commessi crimini contro l'umanità contro il Falun Gong e gli Uiguri;

CONSIDERANDO che, per combattere e prevenire efficacemente i crimini contro l'umanità attraverso il prelievo forzato di organi, dovrebbe essere incoraggiata una stretta cooperazione internazionale.

Articolo 1

- (1) Gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
- (2) Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 2

- (1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, senza distinzione alcuna di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione.
- (2) Non sarà fatta alcuna distinzione sulla base dello status politico, giurisdizionale o internazionale del Paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia esso indipendente, fiduciario, non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

- (1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nella pratica, nel culto e nell'osservanza.
- (2) L'uccisione di prigionieri vulnerabili allo scopo di prelevare e vendere i loro organi per i trapianti è una violazione grave e intollerabile del diritto fondamentale alla vita.

Articolo 4

Tutti i governi dovrebbero combattere e prevenire il prelievo forzato di organi, prevedendo la criminalizzazione di alcuni atti e facilitando il perseguimento penale del prelievo forzato di organi sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 5

- (1) Tutti i governi dovrebbero adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per considerare come reato penale ai sensi del loro diritto interno, se commesso intenzionalmente, il prelievo di organi umani da donatori viventi o deceduti, quando il prelievo viene effettuato senza il consenso libero, informato e specifico del donatore vivente o deceduto oppure, nel caso del donatore deceduto, senza che il prelievo sia autorizzato dal loro diritto interno.

-
- (2) Ogni donatore di organi dovrebbe acconsentire alla donazione per iscritto. Questi consensi devono essere disponibili per la verifica da parte di funzionari internazionali per i diritti umani.

Articolo 6

Tutti i governi dovrebbero adottare le necessarie misure legislative e di altro tipo, in conformità con i principi del loro diritto interno, per garantire un'efficace indagine penale e il perseguimento dei reati al fine di combattere e prevenire il prelievo forzato di organi, in conformità con le pertinenti convenzioni internazionali applicabili.

Articolo 7

Tutti i governi dovrebbero cooperare tra loro, in conformità con le convenzioni internazionali applicabili e con gli strumenti e gli accordi regionali concordati sulla base di una legislazione uniforme o reciproca e del loro diritto interno, nella misura più ampia possibile, ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi ai reati con l'obiettivo di combattere e prevenire il prelievo forzato di organi in conformità con le convenzioni internazionali.

Articolo 8

Tutti i governi dovrebbero sollecitare il Partito-Stato cinese a cessare la repressione, l'incarcerazione e i maltrattamenti dei praticanti del Falun Gong e di qualsiasi altro prigioniero di coscienza; a cessare il prelievo forzato di organi di tutti i prigionieri; ad aprire tutti i centri e i campi di detenzione per un'indagine internazionale libera e indipendente sul crimine del prelievo forzato di organi.

Articolo 9

Tutti i governi dovrebbero

- (1) esortare gli operatori del settore sanitario a scoraggiare attivamente i loro pazienti dal recarsi in Cina per un intervento di trapianto;
- (2) esortare gli operatori del settore sanitario a non impartire formazione in materia di chirurgia dei trapianti o a non fornire tale formazione nei loro Paesi a medici o personale medico cinese;
- (3) sollecitare le riviste mediche a rifiutare le pubblicazioni sulla "esperienza cinese" nella medicina dei trapianti;

-
- (4) evitare di rilasciare visti ai medici cinesi che cercano una formazione nel settore dei trapianti di organi o di tessuti corporei all'estero;
- (5) evitare di partecipare a seminari, simposi o conferenze internazionali di medici cinesi nel campo dei trapianti e della chirurgia dei trapianti.

Articolo 10

Tutti i governi dovrebbero vietare l'ingresso a chiunque sia noto per aver partecipato direttamente o indirettamente al prelievo forzato di organi.

Articolo 11

Ogni Paese o giurisdizione dovrebbe garantire un accesso equo ai servizi di trapianto per i pazienti, raccogliere, analizzare e scambiare adeguatamente le informazioni relative agli organi umani ottenuti illecitamente in collaborazione con tutte le autorità competenti e fornire informazioni per rafforzare la formazione degli operatori sanitari e dei funzionari competenti.

Articolo 12

Ogni Paese o giurisdizione dovrebbe promuovere campagne di sensibilizzazione sull'illegalità del prelievo forzato di organi.

Articolo 13

L'attuazione delle disposizioni della presente Dichiarazione dovrebbe essere garantita senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore, lingua, età, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o altro.

27 settembre 2021



TAJCOT
Taiwan Association for International Care of Organ Transplants



特定非営利活動(NPO)法人
移植ツーリズムを考える会
TTRA (Transplant Tourism Research Association)